

## SENTENZA

sul ricorso 16671-2010 proposto da:

2013  
139

elettivamente domiciliato in ROMA, via  
presso lo studio dell'avvocato  
rappresentato da sé medesimo

-ricorrente

contro

-intimati

avverso la sentenza n. 353/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/3/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;  
udito l'avvocato  
udito il P.M. nella persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBRETO APICE, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, rimessione per il resto alla terza sezione civile.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

L'avv. T. propone ricorso per cassazione, nei confronti degli eredi dell'avv. T., affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Sciacca, resa sulla domande risarcitorie proposte dall'avv. T. nei suoi confronti.

Gli eredi dell'avv. T. non hanno svolto attività difensiva.

Con ordinanza del 16/1/12 la Terza sezione civile - cui la causa è stata assegnata - ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sulla questione di particolare importanza posta con il primo motivo di ricorso, e cioè se l'avere l'avv. T. trasferito l'azione civile in sede penale abbia determinato l'estinzione del giudizio civile già pendente dinanzi al Tribunale di Sciacca.

### MOTIVI DELLA DECISIONE.

1.- Con il primo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione dell'art. 75 cod. proc. pen., deduce che l'avv. T. trasferendo l'azione civile nel processo penale, aveva determinato l'estinzione del giudizio civile, da dichiararsi anche d'ufficio.

1.1.- Il mezzo è infondato.

La possibilità di trasferimento dell'azione civile in sede penale è contemplata dall'art. 74 cod. proc. pen., a mente del quale il trasferimento comporta la "rinuncia agli atti del giudizio", senza però nulla dire riguardo alle conseguenze estintive per il giudizio stesso.

L'art. 24 cod. proc. pen. del 1930 dettava una norma simile, pur con riferimento, evidentemente atecnico, alla "rinuncia (...) al giudizio civile".

Nel vigore del codice del 1930 la giurisprudenza civile era consolidata nel senso che l'art. 24 cod. proc. pen. era "diretto a salvaguardare il principio del *ne bis in idem*" e che quindi non aveva "ragione di essere applicato quando, nel momento in cui il giudice deve provvedere, il processo penale è già esaurito senza possibilità di una pronuncia in quella sede sull'azione civile" (così Cass. 6/3/53 n. 550; sostanzialmente nello stesso senso Cass., SSUU 19/6/61 n. 1447; Cass. 28/4/76 n. 1519; Cass. 7/1/81 n. 122).

Nel corso degli anni novanta, la giurisprudenza continuò a seguire l'indirizzo ampiamente consolidato secondo cui la costituzione di parte civile determina la mera improcedibilità dell'azione civile, e non, invece, l'estinzione del processo.

Nella vigenza dell'art. 75 cod. proc. pen. del 1988 la questione è risultata più controversa, essendo favorevoli alla tesi della sopravvenuta procedibilità dell'azione civile davanti al giudice civile cass. 8/1/01 n. 189, Cass. 3/11/04 n. 21057, Cass. 28/8/07 n. 18193 e Cass. 21/7/11 n. 15995 e contrarie Cass. 7/4/94 n. 3289 (con un *obiter dictum*), Cass. 30/6/05 n. 13946 e Cass. 29/1/08 n. 1985.

Nessuna sentenza, per altro verso, afferma l'automatica operatività della vicenda estintiva o impeditiva.

Che la rinuncia agli atti del giudizio di cui parla l'art. 75 non si identifichi con l'istituto previsto dall'art. 306 cod. proc. civ. appare palese, sol che si consideri che l'effetto estintivo non può seguire all'accettazione della controparte, in quanto il trasferimento è espressamente definito dalla norma come una facoltà e la mancata accettazione si configurerebbe come un'opposizione a tale facoltà.

E' allora giocoforza ritenere che la norma regoli in realtà la litispendenza, al fine precipuo di evitare contrasti di giudicati.

Con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non sarà il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile, precedentemente adito.

E' allora da ritenersi che l'estinzione operi si d'ufficio, nel senso che non è necessaria l'eccezione di parte, ma possa essere dichiarata solo in quanto, nel momento in cui il giudice trae consapevolezza della situazione processuale, per effetto della segnalazione della controparte o autonomamente, persista la ricordata situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale.

Sarà dunque cura della controparte, che abbia interesse alla declaratoria di estinzione e che non può non essere informata della costituzione di parte civile, essendo imputata nel processo penale, far notare al giudice l'avvenuto trasferimento in sede penale dell'azione civile.

Il primo motivo, inteso alla affermazione della automatica estinzione del giudizio civile per effetto della costituzione di parte civile, va dunque rigettato.

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione dell'art. 52 cod. pen. e del vizio di motivazione, il ricorrente deduce che avrebbe dovuto essere applicata la scriminante della legittima difesa in quanto la ricorrente avrebbe posto in essere una condotta finalizzata a difendere sé ed i propri clienti, che avevano subito un pregiudizio dalla condotta del G.E.

2.1.- Il secondo motivo è inammissibile, fondandosi su una prospettazione del tutto nuova.

3.- Il ricorso va dunque rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 12 marzo 2013.

Il Consigliere estensore  
Paolo D'Alessandro

Il Presidente  
Roberto Preden